

Piano di revisione periodica delle partecipazioni

(articolo 20 del decreto legislativo 175/2016)

I – Introduzione generale

1. Il quadro normativo

La *revisione periodica delle partecipazioni societarie* è imposta dall'articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016 numero 175, il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (di seguito TU), come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 numero 100.

Le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

L'articolo 26 (comma 12-*quater*) differenzia le modalità applicative e dispone che per le sole società che gestiscono eventi fieristici, che gestiscono impianti di trasporto a fune o che producono energia da fonti rinnovabili, si considerino i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del TU (2017-2021).

I provvedimenti devono essere adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi alla struttura del Ministero dell'Economia e delle Finanze e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente.

Entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura del Ministero dell'Economia e delle Finanze e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente.

I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione in virtù di operazioni straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione.

La mancata adozione degli atti da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti.

Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il conservatore del registro delle imprese cancella d'ufficio dal registro delle imprese, con gli effetti previsti dall'*articolo 2495 del codice civile*, le società a controllo pubblico che, per oltre tre anni consecutivi, non abbiano depositato il bilancio d'esercizio ovvero non abbiano compiuto atti di gestione. Prima di procedere alla cancellazione, il conservatore comunica l'avvio del procedimento agli amministratori o ai liquidatori, che possono, entro 60 giorni, presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività, corredata dell'atto deliberativo delle amministrazioni pubbliche socie. In caso di regolare presentazione della domanda, non si dà seguito al procedimento di cancellazione.

Ai sensi dell'articolo 4 del TU, in primo luogo, le amministrazioni non possono detenere quote del capitale di società per la "produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali".

Le "categorie" previste dall'articolo 4 del TU, che consentono alle amministrazioni pubbliche di costituire società, acquisire o mantenere partecipazioni, sono:

- produzione di un servizio di interesse generale, inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche;
- realizzazione e gestione di un'opera pubblica, ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato, con un imprenditore privato;
- autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle direttive europee in materia di contratti pubblici e della disciplina nazionale di recepimento;

- servizi di committenza, incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3 comma 1 lettera a) del decreto legislativo 50/2016.

Inoltre, sempre l'articolo 4, prevede che:

- per valorizzare i loro immobili, le amministrazioni possano “acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato” (articolo 4 comma 3);
- sia salva la possibilità di costituire società in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014 (articolo 4 comma 6);
- siano ammesse le partecipazioni nelle società per la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (articolo 4 comma 7);
- sia salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di spin off o di start up universitari, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca e che sia salva la possibilità, per le università, di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche (articolo 4 comma 8);
- sia fatta salva la possibilità di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi di interesse generale a rete, anche oltre l'ambito territoriale della collettività di riferimento, purché l'affidamento dei servizi sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica (articolo 4 comma 9-bis).

In ogni caso, il comma 9 dell'articolo 4, consente alla Presidenza del Consiglio dei ministri, su proposta dell'organo di vertice dell'amministrazione interessata, di deliberare “l'esclusione totale o parziale” dei limiti dell'articolo 4 per singole società a partecipazione pubblica.

Oltre alle “categorie” dell'articolo 4, le amministrazioni devono verificare i “requisiti” di cui all'articolo 5, commi 1 e 2.

Secondo il comma 1 dell'articolo 5 del TU, l'atto deliberativo di costituzione di una società o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, “deve essere analiticamente motivato”. Attraverso tale motivazioni l'amministrazione deve:

- dimostrare la necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali elencate all'articolo 4 del TU, evidenziando le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato;
- dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 5 del TU: "L'atto deliberativo [...] dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese".

2. Il piano di revisione straordinaria delle partecipazioni del 2017

Questo documento di razionalizzazione periodica rappresenta un aggiornamento del "piano di revisione straordinaria delle partecipazioni" del 2017 adottato con atto consiliare n. 45 del 25 settembre 2017 e trasmesso: alla Sezione di regionale di controllo della Corte dei Conti in data 9 ottobre 2017 e alla struttura del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Per quanto riguarda i risultati conseguiti si evidenzia che le azioni poste in essere dall'AC sono state orientate alla concreta realizzazione degli indirizzi del Consiglio Comunale dando corso alla dismissione delle partecipazioni azionarie detenute in Zerra S.p.a e Aqualis S.p.a.

Per quel che concerne Zerra S.p.a., si evidenzia che nel corso del 2018, come programmato, è stato portato a definitiva conclusione il processo di alienazione della propria quota azionaria. A tale proposito si rammenta che con atto n. 28 del 3 settembre 2018, dichiarato immediatamente eseguibile, il Consiglio Comunale ha approvato l'alienazione diretta a favore di UNIACQUE S.p.A. della partecipazione del Comune di Seriate in Zerra S.p.a., per il prezzo di € 332.278,20, pari al 22,79% del valore stimato della cessione totalitaria stabiliti in presunti € 1.458.000,00. La vendita delle azioni si è successivamente perfezionata con atto a rogito Notaio F. Boni di Bergamo in data 17/9/2018.

Per quel che concerne Aqualis S.p.a., le operazioni di dismissione hanno subito alcuni ritardi, nel corso del 2019, è stato portato a definitiva conclusione il processo di alienazione della propria quota azionaria. A tale proposito si rammenta che con atto n. 16 del 9 aprile 2019 e 40 del 30 settembre 2019, il Consiglio Comunale ha approvato l'alienazione diretta a favore di UNIACQUE S.p.A. della partecipazione del Comune di Seriate in Aqualis S.p.a., per il prezzo di € 848.066,36, pari al 13,74% del valore stimato della cessione totalitaria stabiliti in presunti € 5.842.000,00. La vendita delle azioni si è successivamente perfezionata con atto a rogito Notaio F. Boni di Bergamo in data 13/12/2019.

II – Le partecipazioni del comune

1. Le partecipazioni societarie

Il comune attualmente partecipa direttamente al capitale delle seguenti società:

1. Sanitas Seriate s.r.l. con una quota del 100%;
2. Bergamo Fiera Nuova s.p.a. con una quota del 0,0063%;
3. Uniacque s.p.a. con una quota dell'1,98%;

Tali partecipazioni sono state oggetto della revisione straordinaria 2017.

Rispetto alla situazione registrata nel Piano 2017, il comune ha dismesso la società Zerra spa in data 17 settembre 2018 e la società Aqualis spa in data 13 dicembre 2019.

2. Associazionismo

Per completezza, si precisa che il comune, partecipa all'Ente Parco Regionale del Serio con una quota dal 5%.

III – Razionalizzazione periodica delle partecipazioni

1. Sanitas Seriate Srl

La società Sanitas Seriate srl è interamente di proprietà del comune.

La Società è stata costituita il 26 aprile 2006 con atto rogato dal Dottor Vacirca, Notaio in Bergamo (nn. 113015).

La società è retta da un amministratore unico e dispone di undici dipendenti part-time a tempo indeterminato.

E' stata costituita allo scopo di gestire "*in house*": il servizio farmacie comunali, i servizi e le strutture di carattere sociale, socio assistenziale e socio-sanitario e i servizi di assistenza scolastica, trasporto e refezione.

Tale servizio rientra nelle attività di produzione di beni e servizi "strettamente necessarie" per perseguire le finalità istituzionali del comune a norma dell'articolo 4 comma 1 del TU. Inoltre, è bene sottolineare che il comma 2 lettera a) dello stesso articolo 4 del TU annovera la produzione "un servizio di interesse generale" tra le attività che consentono il mantenimento delle partecipazioni societarie.

La società, quindi:

- è munita dei requisiti previsti dall'articolo 4 del decreto legislativo 175/2016, sia del comma 1, in quanto svolge servizi inerenti ai fini istituzionali del comune, sia del comma 2 in quanto produce "servizi di interesse generale" (lettera a);
- risponde ai criteri dell'articolo 20 del testo unico in materia di società in quanto:
- ha un numero di dipendenti ben superiore al numero degli amministratori (lettera b);
- **vanta un bilancio solido** e un fatturato medio, per l'ultimo triennio, ben superiore a 1.000.000 euro:

	2022	2021	2020	2019	2018
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.388.878	2.061.286	1.855.602	2.207.543	2.159.565

- ha chiuso con un utile gli ultimi cinque esercizi (lettera e), accrescendo in tal modo il proprio valore ed il valore delle partecipazioni:

	2022	2021	2020	2019	2018
Utile d'esercizio	338.521	234.079	159.219	243.183	201.634

Nel Piano 2017 era previsto il mantenimento della società.

Considerato che i dati di bilancio della società sono molto positivi e che comunque, la stessa ha chiuso gli ultimi esercizi con un utile, incrementando il proprio valore, è intenzione dell'amministrazione mantenere la partecipazione, per continuare ad usufruire dei servizi offerti dalla società.

Come risulta dai dati reperiti presso il Registro delle Imprese, alla data di entrata in vigore del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 la società non possedeva partecipazioni in altre società, che si sarebbero connotate quali partecipazioni indirette.

2. Bergamo Fiera Nuova s.p.a.

La società Bergamo Fiera Nuova spa è di proprietà del comune per lo 0,0063%
Il comune di Seriate con atto consiliare n. 67 del 27 aprile 1999 ha deliberato di partecipare alla costituzione della società Bergamo Fiera Nuova S.p.a., avvenuta il 16 giugno 1999.

La società è retta da un amministratore unico e dispone un dipendente.

Bergamo Fiera Nuova è una multipartecipata alla quale, oltre alla Città di Seriate, partecipano i seguenti Soggetti:

Camera di Commercio IAA di Bergamo, Comune di Bergamo, Amministrazione provinciale di Bergamo, Intesa San Paolo, Banco BPM Società per Azioni, Promoberg S.r.l., Cassa Rurale – Banca di Credito Cooperativo di Treviglio – Società Cooperativa.

Bergamo Fiera Nuova s.p.a. ha per oggetto sociale:

- a) la realizzazione previa elaborazione ed acquisizione di studi, ricerche e progetti, di un centro fieristico congressuale espositivo polivalente nonché di ogni struttura e servizio connessi al centro stesso, anche di carattere ricreativo e sportivo, ai fini della promozione e sviluppo economico, turistico e culturale di Bergamo e provincia;
- b) la gestione del centro sia direttamente che indirettamente, anche attribuendo, nelle forme ritenute più idonee, la gestione stessa a enti pubblici e privati, in specie ad enti fieristici particolarmente strutturati allo scopo, al fine dell'utilizzo delle strutture per iniziative di categoria di enti e associazioni, di soggetti pubblici e privati, dirette ad attuare manifestazioni fieristiche, convegni, mostre, esposizioni ed attività in genere di promozione economica, culturale e sportiva.

Essa rientrerebbe tra le società per le quali gli enti possono detenere partecipazioni poiché gestisce un polo fieristico, ma avendo chiuso in perdita 5 su 5 esercizi, ai sensi dell'art. 20.

La società, quindi:

- è munita dei requisiti previsti dall'articolo 4 del decreto legislativo 175/2016, comma 7;
- risponde ai criteri dell'articolo 20 del testo unico in materia di società in quanto:
- ha un numero di dipendenti uguale al numero degli amministratori (lettera b);
- vanta un fatturato medio, per l'ultimo triennio, ben superiore a 1.000.000 euro:

Fatturato

	2022	2021	2020	2019	2018
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.768.856	1.275.090	1.708.206	1.871.993	1.873.785

- ha chiuso in perdita negli ultimi cinque esercizi (lettera e), ma l'articolo 26 comma 12-quater del TUSP prevede che ai fini dell'applicazione del criterio, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del decreto legislativo:

	2022	2021	2020	2019	2018
Utile/perdita d'esercizio	-104.924	-204.636	-98.408	104.862	-162.777

Nel Piano 2017 era prevista la cessione della partecipazione, tuttavia l'amministrazione l'ha mantenuta per continuare ad usufruire dei servizi offerti dalla società che svolge attività di promozione del territorio, dando direttive alla società di razionalizzare i costi.

Dai dati pervenuti, l'esercizio 2022 chiude nuovamente in perdita. Pur considerando la previsione dell'art.10, comma 6 bis, del dl 77/2021, una nuova perdita impone comunque di procedere agli accantonamenti previsti dall'art.21 comma 1 del dlgs n.175/2016.

Si conferma la dismissione della società come deliberato da atto di Consiglio n. 53 del 5/12/2022.

L'ente provvederà all'alienazione o alla liquidazione della quota di partecipazione entro il 31 dicembre 2023.

Come risulta dai dati reperiti presso il Registro delle Imprese, alla data di entrata in vigore del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 la società non possedeva partecipazioni in altre società, che si sarebbero connotate quali partecipazioni indirette.